

[BUR1997014]

[5.1.0]

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 1997 - N. 29**Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

1. È distaccata dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, ed aggregata al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese, la frazione Mondiscia, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relativa relazione illustrativa e tecnica dei confini, annessa alla presente legge ai sensi del comma 2 dell'art. 2, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali».

ART. 2

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 saranno regolati dalla comunità montana Valganna e Valmarchirolo, nel cui ambito territoriale ha sede il comune di Ferrera di Varese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della l.r. 28/92.

ART. 3

1. Le amministrazioni comunali di Masciago Primo e di Ferrera di Varese provvedano a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

ART. 4

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla comunità montana in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con un atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 28/92.

ART. 5

1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

Foglio n. 1 mappali n. 269 - 342 - 881 - 907 - 908 - 910 - 911 - 912 - 913 - 915 - 919 - 920 - 1025 - 1211/1 - 1211/2 - 1211/3 - 1212 - 1213 - 1218 - 1267 - 1268 - 1304 - 1305 - 1306 - 1307 - 1308 - 1309 - 1310 - 1311 - 1312 - 1313 - 1314 - 1435 - 1436 - 1437 - 1438 - 1439 - 1440 - 1456 - 1457 - 1458 - 1459 - 1462 - 1465.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 luglio 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1934).

(Vedi allegata la pianta planimetrica alle pagine 12-13)

[BUR1997015]

[5.1.0]

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 1997 - N. 30**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

1. È distaccata dal comune di Arluno, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano, una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini allegata alla presente legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali».

ART. 2

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, nel cui ambito territoriale hanno sede i comuni di Arluno e Santo Stefano Ticino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 e seguenti della l.r. 28/92.

ART. 3

1. Le amministrazioni comunali di Arluno e di Santo Stefano Ticino provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

ART. 4

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2 si provvede con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 28/92.

ART. 5

1. Alle spese previste dall'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sul capitolo 1.3.1.1.3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 luglio 1997

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 giugno 1997, prot. n. 22702/1933).

(Vedi allegata la pianta planimetrica alle pagine 14-15)